

# Debitori condannati in solido, ok alle impugnazioni a cascata

## Società

La Cassazione a Sezioni unite ritiene ammissibili i ricorsi incidentali adesivi

Niccolò D'Andrea

Quando uno degli ex amministratori delegati di una società, condannati in via solidale a risarcire il danno arrecato, impugna la sentenza, gli altri coobbligati in solido sino ad allora acquiescenti possono svolgere un'impugnazione incidentale tardiva "adesiva", rispetto all'impugnazione principale, per evitare che, all'esito del giudizio, la loro posizione risulti peggiorata.

L'interesse che legittima l'impugnazione incidentale può sorgere, oltre che dalla proposizione dell'impugnazione principale, anche da un'altra impugnazione incidentale tardiva. In tal caso l'impugnazione incidentale "adesiva" può essere proposta entro la prima udienza.

Peraltro, nonostante il principio di consumazione dell'impugnazione precluda la riproposizione di un'impugnazione già dichiarata inammissibile, finché tale declaratoria non sopraggiunga è possibile depositare un secondo atto di impugnazione, destinato a sostituire il precedente e con il quale possono essere impugnate anche statuizioni prima non criticate.

In questo senso si sono espresse le Sezioni unite (sentenza 8486/2024 del 28 marzo 2024) appunto nel contesto di una controversia tra il Fallimento di una società e i suoi ex amministratori, condannati in solido tra loro a risarcire il danno arrecato per atti di mala gestio.

Uno di essi faceva appello, a cui si aggiungeva l'appello incidentale di un altro e, solo all'udienza, ben due appelli incidentali di un terzo coobbligato, il primo dei quali "adesivo" rispetto all'appello principale (e poi dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto), l'altro adesivo rispetto all'appello incidentale del secondo coobbligato.

Si poneva quindi la questione se tale ultimo appello, comunque proposto oltre il termine di legge e solo alla prima udienza, fosse ammissibile in base alla disciplina dell'articolo 334 del Codice di procedura civile in materia di impugnazione incidentale tardiva.

Secondo un contrario orientamento della Suprema corte, l'articolo 334 consentirebbe l'impugnazione incidentale tardiva esclusivamente alle parti «contro le quali è stata proposta l'impugnazione» e a «quelle chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331», ossia in ipotesi di cause inscindibili, nelle quali l'impugnazione non è procedibile se non vede la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti la sentenza appellata è stata pronunciata.

Di contro, le obbligazioni solidali, come quella in discorso, danno luogo in linea di principio a cause scindibili e, dunque, secondo l'orientamento da ultimo richiamato, i coobbligati non avrebbero diritto all'impugnazione incidentale tardiva a meno che non siano diretti destinatari dell'impugnazione principale.

Opportunamente, le Sezioni unite hanno respinto tale impostazione, non ritenendo che l'articolo impedisca di per sé l'impugnazione incidentale tardiva da parte del coobbligato e riconoscendo allo stesso un «interesse qualificato» identificato «nel pregiudizio non di mero fatto ma giuridicamente rilevante (...) che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore».

In pratica, perché sorga tale interesse, è sufficiente il rischio che – per effetto dell'ipotetico accoglimento dell'impugnazione – il coobbligato "inerte" non riesca a ottenere in via di regresso la quota dovuta dal coobbligato impugnante, ipoteticamente vittorioso. Rischio che sussiste in tutti i casi (come quello odierno) di obbligazione solidale «a interesse comune» perché, nei loro rapporti interni, ciascun condebitore risponde per una quota dell'unica obbligazione e chi abbia adempiuto per l'intero può ripetere quelle degli altri.

In tal modo, le Sezioni unite hanno recuperato l'insegnamento preesistente secondo il quale l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della «reale utilità della parte», ogniqualvolta «l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza» sia rimesso in discussione dall'impugnazione principale, o anche solo per effetto di una impugnazione incidentale tardiva, come oggi precisato.



**Un orientamento più restrittivo poneva il limite della partecipazione di tutti i soggetti condannati**